



Sede legale: Via Venezia,6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

**CAPITOLATO SPECIALE
PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE
DELLE RR.SS.AA. DI NOVI LIGURE E GAVI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 397 DEL 21.05.2018

**STAZIONE APPALTANTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL**

NUMERO GARA: 7086245

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
	TITOLO 1 DISCIPLINARE DI GARA	
1	PREMESSE	6
2	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	6
	<i>2.1 Documenti di gara</i>	6
	<i>2.2 Chiarimenti</i>	6
	<i>2.3 Comunicazioni</i>	6
3	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
4	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	7
	<i>4.1 Durata</i>	7
	<i>4.2 Opzioni e rinnovi</i>	7
5	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
6	REQUISITI GENERALI	9
7	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	9
	<i>7.1 Requisiti di idoneità</i>	9
	<i>7.2 Requisito di capacità tecnica e professionale</i>	9
	<i>7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie</i>	9
	<i>7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili</i>	10
8	AVVALIMENTO	10
9	SUBAPPALTO	11
10	GARANZIA PROVVISORIA	11
11	SOPRALLUOGO	14
12	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	15
13	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	15
14	SOCCORSO ISTRUTTORIO	16
15	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	17
	<i>15.1 Domanda di partecipazione</i>	17
	<i>15.2 Disciplinare di gara e Progetto</i>	17
	<i>15.3 Documento di gara unico europeo</i>	18
	<i>15.4 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo</i>	18
	<i>15.4.1 Dichiarazioni integrative</i>	21
	<i>15.4.2 Documentazione a corredo</i>	22
	<i>15.4.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati</i>	23
16	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	26
17	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	28
18	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	30

	<i>18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica</i>	30
	<i>18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica</i>	33
	<i>18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica</i>	33
	<i>18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi</i>	34
19	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	34
20	COMMISSIONE GIUDICATRICE	35
21	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	35
22	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	36
23	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	36
24	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	38
25	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	38
	TITOLO 2 PROGETTO TECNICO - CAPITOLATO SPECIALE	
26	OGGETTO DEL SERVIZIO	39
27	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	39
28	DURATA DEL SERVIZIO	39
29	CONSEGNA	39
30	SISTEMA TARIFFARIO	39
31	DATI INFORMATIVI	41
32	CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBIETTIVI DELLA RESIDENZA ASSISTENZIALE	42
33	L'OSPITE	43
34	PRESTAZIONI NELLA RESIDENZA	43
35	PRESTAZIONI DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO	44
36	STRUTTURE E ARREDI	45
37	PRESTAZIONI RICHIESTE ALL DITTA AGGIUDICATARIA	46
38	ANALISI SINGOLE PRESTAZIONI	46
	38.1 Responsabile di Struttura	46
	38.2 Prestazioni di assistenza medica	46
	38.3 Prestazioni di natura infermieristica	46
	38.4 Prestazioni di assistenza tutelare alla persona	47
	38.5 Prestazioni di riabilitazione, mantenimento psico – fisico e sostegno psicologico professionale	47
	38.6 Attività ricreative, di animazione e terapia occupazionale	47
	38.7 Attività di animazione	47
	38.8 Assistenza protesica, integrativa e farmaci	48
	38.9 Trasporti	48
39	IL BISOGNO ASSISTENZIALE	48
40	RISTORAZIONE	48

41	PULIZIA E SANIFICAZIONE	49
42	SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA	51
43	SERVIZI COMPLEMENTARI	52
	43.1 Attività amministrativa, centralino e reception	52
	43.2 Giardinaggio e manutenzione aree verdi	52
	43.3 Parrucchiere / barbiere	52
	43.4 Servizio di assistenza religiosa e onoranze funebri	52
44	MANUTENZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE	53
45	RISCALDAMENTO	54
46	PIANO OPERATIVO – PROGRAMMA DI LAVORO	54
	DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA GESTIONE	
47	PERSONALE IN ORGANICO	54
	47.1 Requisiti del personale della Ditta	54
	47.2 Doveri del personale	56
	47.3 Trattamento dei lavoratori	56
	47.4 Rappresentante della Ditta	56
	47.5 Sicurezza sul lavoro	57
	47.6 Formazione ed aggiornamento	57
	47.7 Disposizioni sanitarie	57
	47.8 Segreto d'ufficio	57
48	CERTIFICAZIONI	57
49	CONTROLLI	58
50	ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	58
51	RESPONSABILITA' E ONERI ASSICURATIVI	60
52	CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	61
	61.1 Clausola risolutiva	62
	61.2 Clausola risolutiva espressa	62
53	CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE E PENALITA'	63
	53.1 Abusi e deficienze dell'appaltatore	63
	53.2 Scioperi e cause di forza maggiore	63
	53.3 Disdetta del contratto da parte della Ditta o abbandono di uno o più servizi	63
	TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI	
54	OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 136	65
55	RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE	65
56	INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196	65
57	PAGAMENTO DELLA FORNITURA	66
58	FIRMA DEL CONTRATTO	66
59	SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE	66

60	NORMA DI RINVIO	66
61	CONTRASTO DI NORMATIVE	67
62	NORME FINALI	67

ALLEGATI	RIFERIMENTO ART.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ALTRE DICHIARAZIONI A CORREDO	15.1
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	15.2
PATTO DI INTEGRITA' PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE	15.4.2
ELENCO DOCUMENTAZIONE TECNICA EX ART. 15	16
SCHEMA DI OFFERTA	17

**CAPITOLATO SPECIALE
PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE
DELLE RR.SS.AA. DI NOVI LIGURE E GAVI**

**TITOLO 1
DISCIPLINARE DI GARA**

ART. 1 PREMESSE

Con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 397 del 21.05.2018 questa Amministrazione ha deliberato di conferire il servizio di gestione globale delle RR.SS.AA. di Novi Ligure e Gavi. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento della consegna della fornitura è rappresentato dalle RR.SS.AA. di Novi Ligure e Gavi di proprietà dell'A.S.L. AL..

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Lucia Carrea, Direttore della S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale dell'A.S.L. AL..

ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara (dall'art. 1 all'art. 25);
- 2) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo del capitolato speciale descrittivo e prestazionale (dall'art. 26 all'art. 62);
- 3) Bando di gara;
- 4) Scherma di offerta;
- 5) Patto di integrità per l'affidamento di servizi e forniture ex art. 1 17° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i. approvato con deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. n. 63 del 27.01.2014;
- 6) Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni;
- 7) Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.);
- 8) Elenco riepilogativo della documentazione tecnica;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.aslal.it>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente all'indirizzo provveditorato@pec.aslal.it almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.asl.it>. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione

appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC provveditorato@pec.aslal.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto indivisibile:

LOTTO	OGGETTO DEL LOTTO	CIG	C.P.V.	IMPORTO CONTRATTUALE A BASE D'ASTA
UNICO	CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE RR.SS.AA. DI NOVI LIGURE E GAVI	7492205B25	85000000-9	€ 908.913,60

L'importo a base di gara è calcolato sulla base della quota della retta a carico dell'A.S.L. AL in base alle effettive presenti di pazienti convenzionati presso le strutture in esame alla data dell'01.04.2018, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari a € 0,00. L'appalto è finanziato con risorse aziendali da Bilancio.

ART. 4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata contrattuale del servizio è fissata per il periodo dall'01.09.2018 al 31.12.2019. L'efficacia dell'aggiudicazione decorrerà tuttavia dalla data di effettiva stipula del relativo contratto con la Ditta aggiudicataria.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Nell'ambito della presente procedura non sono contemplate né opzioni né rinnovi.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' vietato:

- ai concorrenti di partecipare ad ogni singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

- al concorrente che partecipa ad ogni singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- al concorrente che partecipa ad ogni singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, ad ogni singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del Decreto Legislativo n. 165/2001. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del Decreto Legge 03.05.2010 n. 78 convertito nella Legge n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di **esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

ART. 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio un servizio un servizio di gestione globale di una R.S.A. con almeno 40 posti. (riferimento allegato XVII Parte II lett. ii) del Codice. Per gestione globale si intende l'effettuazione degli stessi servizi previsti dal presente Capitolato Speciale (a titolo esemplificativo attività di direzione sanitaria, prestazioni di assistenza infermieristica, di riabilitazione, di assistenza alla persona e di natura alberghiera ecc.).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, dovrà essere prodotta mediante utilizzo del **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.)** – Da compilare: Parte IV Criteri di selezione – Sezione C) Capacità Tecniche e Professionali – Dichiarazione n. 1b).

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente punto **7.2** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (*ad esempio: iscrizione alla CCIAA*).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara [*in alternativa, in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"*] sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del

Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 9 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**. Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, e precisamente di importo pari, per ciascun lotto, agli importi indicati nel seguente prospetto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice:

LOTTO	IMPORTO
UNICO	€ 18.178,27

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è

richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria dell'A.S.L. AL;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23.03.2004 n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11.02.1994 n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del Decreto Legislativo 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di **esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso le strutture interessate alla presente procedura di gara è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di **esclusione** dalla procedura di gara. Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni feriali dal lunedì al venerdì.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata esclusivamente all'indirizzo PEC provveditorato@pec.aslal.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore **12,00** del giorno **12.06.2018** e la data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno cinque giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

ART. 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21.12.2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2017 e s.m.i. pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di

gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

LOTTO	CIG	IMPORTO CONTRIBUTO
UNICO	7492205B25	€ 80,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara *in relazione* al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005.

ART. 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di **esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 15,00 presso l'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, sito in ALESSANDRIA – Via Venezia n. 6.

Il plico deve pervenire **entro le ore 12,00 del giorno 04.07.2018 esclusivamente all'indirizzo vi Via Venezia n. 6 - ALESSANDRIA.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*) e riportare la seguente dicitura:

PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE RR.SS.AA. DI NOVI LIGURE E GAVI – GARA ANAC N. 7086245 SCADENZA OFFERTE: **04.07.2018** - NON APRIRE

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti. Il plico contiene al suo interno **tre buste chiuse e sigillate**, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- A) Documentazione amministrativa
- B) Offerta tecnica
- C) Offerta economica

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di **esclusione** dalla gara. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'**irricevibilità**, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le

dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il D.G.U.E., la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. Le offerte tardive saranno **escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 *giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo

speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 15 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "**A – DOCUMENTAZIONE AMINISTRATIVA**" dovrà recare sulla facciata l'indicazione del mittente e la dicitura

"PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE RR.SS.AA. DI NOVI LIGURE E GAVI - CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente utilizzando il modello di cui all'allegato "**Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni**" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUITO DA:

Disciplinare di gara (dall'art. 1 all'art. 25) e Progetto (dall'art. 26 all'art. 62) ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice sottoscritti per accettazione;

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.) di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18.07.20146 e s.m.i. messo a disposizione sul Profilo del Committente nel testo allegato al presente Capitolato Speciale di gara debitamente sottoscritto da compilare conformemente alle istruzioni contenute nelle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti approvate con Circolare n. 3 del 18.07.2016 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 174 del 27.07.2016. Si precisa che, ai sensi dell'art. 85 comma 4 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 gli operatori economici possono tuttavia riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.

Il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) consiste in un'autodichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi e resa dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o dal Legale Rappresentante di ciascuna Impresa raggruppata, nonché da eventuali Imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle Imprese consorziate indicate quali esecutrici, prevista dall'allegato 1) del Regolamento di esecuzione U.E. n. 2016/7. Mediante il D.G.U.E. la Ditta concorrente attesta l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecniche / professionali e economico / finanziario previsti dal successivo art. 83 del medesimo decreto.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

■ **Sezione A) Informazioni sull'operatore economico (compresa lett. e)**

Dovranno essere compilati tanti D.G.U.E. distinti quanti sono gli operatori interessati.

Da indicare nell'apposito campo E-mail sia l'indirizzo di posta elettronica ordinaria che l'indirizzo PEC. I recapiti indicati verranno utilizzati per le comunicazioni indicate all'art. 76 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.

■ **Sezione B) Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico**

Nel paragrafo dovranno essere espressamente indicati tutti i soggetti di cui all'art.80 comma 3 Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale
- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società
- I soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

■ **Sezione C) Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (eventuale)**

Dovranno essere compilati tanti D.G.U.E. distinti quanti sono gli operatori interessati (impresa ausiliata e impresa ausiliaria). In caso di affidamento dovrà essere prodotto in allegato il contratto di avvalimento.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010) **oppure**

dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

■ **Sezione D) Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore Non fa affidamento** (se previsto dal Capitolato speciale di gara).

Dovranno essere compilati tanti D.G.U.E. distinti quanti sono gli operatori interessati.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Parte da compilare con la dichiarazione prevista dall'art. 7.2 - **Requisito Di Capacità Tecnica E Professionale.**

Parte V RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI

Parte da non compilare. Non pertinente per la procedura in oggetto.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

I concorrenti dovranno compilare le parti II, III, IV (limitatamente alle parti espressamente richieste) e VI del D.G.U.E. e qualora determinati campi richiedano informazioni di carattere descrittivo che per lo spazio ridotto non consentano un'adeguata compilazione, i concorrenti potranno rinviare ad un'eventuale documentazione integrativa allegata. In caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (Parte II lett. C), le eventuali imprese ausiliarie

dovranno anch'esse compilare il D.G.U.E., limitatamente alla parte II Sezione A e B), parte II e parte IV, limitatamente al requisito oggetto di avvallimento. In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel D.G.U.E. (Parte II – Lett. A) dovranno anch'esse compilare il D.G.U.E. limitatamente alla parte II.

15.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.4.1 Dichiarazioni integrative

Il concorrente deve rendere le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, preferibilmente utilizzando il modello di cui all'allegato "**Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni**" con le quali:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le forniture;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione delle forniture, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5) autorizza / non autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- 6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 7) dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 8) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- 9) indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 10) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 11) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- 12) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16.03.1942, n. 267.

15.4.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 13) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- 14) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 15) copia del **PATTO DI INTEGRITÀ** prescritto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., nel testo allegato al presente documento, sottoscritto per accettazione da parte del Legale Rappresentante della Ditta partecipante;
- 16) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, nell'importo indicato dal precedente art. 12;
- 17) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo presso le strutture oggetto dell'appalto;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- 18) Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 19) Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dei benefici previsti dall'art. 93 comma 7 e comma 8 u.c. del Codice, dichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali resa, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Legale Rappresentante della Ditta partecipante attestante:

- nel caso di singolo partecipante la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa.
- nel caso di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari, l'esclusiva costituzione del soggetto partecipante da parte di microimprese, piccole e medie imprese.

Per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese si rinvia all'art. 3 del Codice:

microimpresa – a) meno di 10 occupati e, b) un fatturato annuo (corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo la vigente norma del codice civile) oppure, un totale di bilancio annuo (corrispondente al totale dell'attivo patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro;

piccola impresa – a) meno di 50 occupati e, b) un fatturato annuo, oppure, un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

media impresa – a) meno di 250 occupati e, b) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

15.4.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Decreto Legislativo 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Decreto Legislativo 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

DOCUMENTO	RIF. ART.	RIF. N.	NOTE
Domanda di partecipazione in bollo	15.1	-	Si
Disciplinare di gara e Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice sottoscritti per accettazione	15.2	-	Si
Documento di Gara Unico europeo	15.3	-	Si
Indicazione della terna dei subappaltatori (da inserire nel D.G.U.E.)	15.3	-	Eventuale
Dichiarazione circa il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale ex art. 7.2	15.3	-	SI
Dichiarazione integrativa (anche contestuale alla domanda di partecipazione)	15.4.1		
<i>Per tutti i concorrenti</i>	15.4.1	1	Si
<i>Per tutti i concorrenti</i>	15.4.1	2	Si
<i>Per tutti i concorrenti</i>	15.4.1	3	Si
<i>Per tutti i concorrenti</i>	15.4.1	4	Si
<i>Per tutti i concorrenti</i>	15.4.1	5	Si
<i>Per tutti i concorrenti</i>	15.4.1	6	Si
<i>Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"</i>	15.4.1	7	Eventuale
<i>Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia</i>	15.4.1	8	Eventuale
<i>Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia</i>	15.4.1	9	Eventuale
<i>Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia</i>	15.4.1	10	Eventuale
<i>Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia</i>	15.4.1	11	Eventuale
<i>Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267</i>	15.4.1	12	Eventuale
PASSOE	15.4.2	13	Si

Documentazione attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93 comma 8 del Codice	15.4.2	14	Si
Patto di integrità prescritto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., nel testo allegato al presente documento, sottoscritto per accettazione da parte del Legale Rappresentante della Ditta partecipante	15.4.2	15	Si
Ricevuta del pagamento a favore dell'A.N.A.C.	15.4.2	16	Si
Dichiarazione di avvenuto sopralluogo presso le strutture oggetto dell'appalto;	15.4.2	18	Si
Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93 comma 7 del Codice	15.4.2	18	Eventuale
Dichiarazione attestante il possesso del requisito per avvalersi dei benefici previsti dall'art. 93 comma 7 e comma 8 u.c. del Codice	15.4.2	19	Eventuale
Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	15.4.3	-	Eventuale

ART. 16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "**B – Offerta Tecnica**" dovrà recare sulla facciata l'indicazione del mittente e la dicitura

"PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE RR.SS.AA. DI NOVI LIGURE E GAVI - CONTIENE OFFERTA TECNICA".

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- 1) **PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO** finalizzato alla gestione complessiva delle strutture secondo quanto richiesto nel presente capitolato, in cui si illustra l'organizzazione, le attività svolte, le turnazioni, il funzionamento di ogni Residenza Sanitaria Assistenziale e del Centro Diurno Integrato di Novi Ligure nei vari dettagli e nella loro complessità. In tale relazione la Ditta offerente può indicare o evidenziare quegli aspetti che a proprio giudizio rendono il progetto proposto particolarmente significativo e per questo meritevole di particolare apprezzamento. Il progetto/offerta dovrà prevedere tutte le funzioni e i servizi complementari previsti dal presente capitolato speciale, preordinati al perseguimento degli obiettivi di ogni R.S.A., evidenziando, nello specifico, le competenze della Ditta o delle singole ditte in caso di associazione di impresa, anche ad integrazione delle condizioni minimali previste dal presente allegato tecnico. Il progetto dovrà analiticamente descrivere le modalità di svolgimento di ogni singola funzione con riferimento all'organizzazione del lavoro, del personale, dei materiali e delle attrezzature utilizzati; i singoli servizi dovranno garantire una efficienza globale e un servizio conforme agli standard assistenziali previsti dalla vigente normativa regionale
- 2) **ELENCO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA TRASMESSA**, da redigere secondo il modello allegato, riportante la stessa numerazione indicata nel presente articolo, l'oggetto ed il numero delle pagine. Nell'elenco in esame dovrà essere riepilogata **tutta** la documentazione tecnica trasmessa, senza nessuna esclusione, ivi compresi eventuali documenti, dichiarazioni, certificazioni di qualità, relazioni ecc. non espressamente richiesti nel presente articolo;

La Ditta concorrente dovrà presentare un solo progetto; le offerte contenenti più soluzioni comporteranno l'esclusione dalla gara. **Si precisa che nella elaborazione della relazione tecnica di cui al presente articolo, le Ditte partecipanti dovranno attenersi a quanto specificamente richiesto, rispondendo in modo sintetico e chiaro agli elementi costituenti la qualità, producendo una relazione complessiva che non superi le 45 pagine in A4 no fonte retro.**

La documentazione tecnica contiene una proposta tecnico - organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 18.1, gli elementi *gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, se ritenuto opportuno anche mediante rinvio ad apposito allegato.*

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'**esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, la documentazione dovrà essere sottoscritta con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la documentazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la documentazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura

Nessun compenso spetterà alle Ditte concorrenti per lo studio e la compilazione dei progetti consegnati i quali non saranno in alcun caso restituiti e rimarranno di proprietà dell'A.S.L.. La Ditta aggiudicataria, con l'approvazione del presente Capitolato Speciale, si dichiara disponibile a trasmettere, su richiesta della Stazione Appaltante, l'intera documentazione tecnica in formato elettronico su cd-rom o via e mail.

ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

La documentazione dovrà contenere, in apposita dichiarazione, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione della Ditta partecipante, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ai sensi dell'art. 53 del Codice e dell'art. 22 e ss. della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale). Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 e s.m.i.. Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante. In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice, il diritto di accesso sulle informazioni fornite a corredo dell'offerta è consentito ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di affidamento.

ART. 17 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "**C – Offerta economica**" dovrà recare sulla facciata l'indicazione del mittente e la dicitura

"PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE RR.SS.AA. DI NOVI LIGURE E GAVI - CONTIENE OFFERTA"

L'offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato e contiene, a pena di **esclusione**, i seguenti elementi:

- importo del canone mensile onnicomprensivo offerto
- importo del canone contrattuale onnicomprensivo offerto
- percentuale di incremento rispetto alla basa d'asta

L'importo contrattuale del canone onnicomprensivo verrà preso come riferimento per l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "Prezzo" e dovrà essere superiore, **pena automatica esclusione dalla gara**, all'importo a base d'asta fissato dall'Amministrazione. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Nell'offerta economica dovranno essere dettagliatamente esplicitati i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Rif. Art. 95 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50 e s.m.i.), i costi di manodopera nonché le altre componenti economiche richieste.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,

l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la documentazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura;

Sono inammissibili le offerte economiche inferiori all'importo del canone indicato come base d'asta. Il prezzo offerto deve essere comprensivo di qualunque costo e onere accessorio, ivi compresi i costi per la sicurezza relativi ai rischi propri dell'attività della Ditta concorrente e per tutto quanto richiesto dal presente capitolato salvo quanto espressamente escluso. Per quanto riguarda la disciplina relativa all'individuazione delle "offerte anormalmente basse" e alle verifiche cui sono assoggettate si rinvia "in toto" a quanto dettagliatamente prescritto dal Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal Codice; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l'atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. Come indicato dall'art. 32 comma 4 del Codice, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate. L'A.S.L. si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato.

ART. 18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, per singoli lotti indivisibili a favore della Ditta che avrà proposto **l'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base dei seguenti criteri:

QUALITA'	MAX PUNTI 70
PREZZO	MAX PUNTI 30

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante il metodo cd. "aggregativo – compensatore" sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

$C(a)$	=	indice di valutazione dell'offerta (a)
n	=	numero totale dei requisiti
W_i	=	peso o punteggio attribuito al requisito (i)
$V(a)_i$	=	coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
Σ_n	=	sommatoria

N.B.: in tutti i calcoli eseguiti verrà considerato un numero di decimali pari a due. L'arrotondamento verrà effettuato con metodo matematico a partire dal terzo decimale: se il terzo decimale è pari o inferiore a 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per difetto, mentre se il terzo decimale è superiore a 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per eccesso.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera **Q** vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Con la lettera **T** vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N.	CRITERI	MAX punti
1	Proposte a garanzia della qualità dell'intervento	25
2	Capacità progettuale ed organizzativa	25
3	Servizi di tipo alberghiero, domestico e comfort	20
	TOTALE	70

1) Nelle proposte a garanzia della qualità dell'intervento saranno presi in considerazione i seguenti aspetti:

N.	SOTTOCRITERI	Tipologia criterio	MAX PUNTI
1/A	Progettualità specifica volta allo sviluppo delle professionalità del personale sia garantendo la sua stabilità nel tempo, sia attraverso investimenti in progetti formativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto obbligatoriamente dalle norme vigenti	D	5

2/B	Iniziative di carattere socio-sanitario e culturale con ricaduta sulla qualità di vita degli ospiti delle R.S.A., sulle relazioni con i familiari, sulla coesione sociale del territorio e relative modalità attuative e che altresì contemplino significative attenzioni al personale operante nella struttura, prevedendo percorsi di fidelizzazione che comprendano anche l'attenzione alle esigenze di genere	D	10
3/C	Progettualità e protocolli specifici dedicati a mobilitazione e mantenimento o, ove possibile, recupero delle capacità cognitive	D	5
4/D	Progetti volti a mantenere e valorizzare interventi di supporto terapeutico/comportamentale come ad esempio: rieducazione allo svolgimento di "attività di vita quotidiana" rivolta a ospiti con decadimento cognitivo e disturbi comportamentali, pet therapy, terapia occupazionale ecc.	D	5
	TOTALE		25

2) Nella capacità progettuale e organizzativa saranno presi in considerazione i seguenti aspetti:

N.	SOTTOCRITERI	Tipologia criterio	MAX PUNTI
2/A	Costruzione di una rete di partnership per supportare le finalità del presidio e modalità per il suo sostegno da parte del proponente anche con riferimento alle associazioni di volontariato oggi presenti nelle strutture	D	5
2/B	Criteri e modalità di assunzione, inserimento e sostituzione del personale assegnato alla struttura	D	2
2/C	Progetti individualizzati che favoriscano l'integrazione con il territorio;	D	4
2/D	Procedure di controllo interno rispetto al grado di raggiungimento degli obiettivi, adozione di strumenti di riscontro anche ai fini del miglioramento della soddisfazione degli ospiti e alla rilevazione della qualità percepita dagli utenti/familiari, registrazione e verifica dell'attività e documentazione prodotta.	D	3
2/E	Proposte migliorative riguardanti l'incremento del monte orario rispetto a quello prescritto dalla D.G.R. 02.08.2013 n. 85 – 6287 e l'utilizzo di altre figure professionali oltre quelle richieste nel capitolato speciale per rispondere alle esigenze degli utenti;	D	6
2/F	Proposte migliorative riguardanti l'adozione di modelli organizzativi innovativi quali il " <i>Chronic Care Model</i> " che preveda: <ul style="list-style-type: none"> - collegamento dell'organizzazione assistenziale con risorse della comunità - orientamento e supporto alla "cura di se" rivolto agli ospiti - organizzazione e integrazione del team assistenziale-sanitario-sociale prevedendo una presa in carico multi professionale. 	D	5
	TOTALE		25

3) nella progettazione dei servizi alberghieri saranno presi in considerazione i seguenti aspetti:

N.	SOTTOCRITERI	Tipologia criterio	MAX PUNTI
3/A	Modelli organizzativi di gestione dell'attività alberghiera e modalità di erogazione dei servizi generali .	D	10
3/B	Proposte migliorative relative a protocolli specifici dedicati alla corretta alimentazione ed al miglioramento della composizione della giornata alimentare	D	10
	TOTALE		20

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, il coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
OTTIMO	1,00
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
SCARSO	0,40
INSUFFICIENTE	0,25
NON VALUTABILE	0,00

Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, come prescritto dal Bando Tipo n. 1/2017 adottato dall'A.N.A.C. – paragrafo 18.2, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Per ciascun sottocriterio l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "QUALITA'" verrà calcolato moltiplicando il coefficiente definitivo così determinato per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **35** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi. Successivamente, i punteggi complessivamente attribuiti saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro "Qualità" saranno in ogni caso attribuiti **70 punti** mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La riparametrazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito un punteggio inferiore a **35 punti**, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$V_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

Riferimento: Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice recanti "offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dall'A.N.A.C. con deliberazione n. 1005 del 21.09.2016.

Dove:

V_i coefficiente rispetto al parametro "prezzo" del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1
 R_i percentuale di rialzo sull'importo del canone a base d'asta offerto dal concorrente i-simo
 R_{max} percentuale di rialzo sull'importo del canone a base d'asta dell'offerta più conveniente
 α 0,3

Il punteggio finale attribuito da ciascuna Ditta verrà calcolato moltiplicando il coefficiente così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (30 punti).

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

Dove:

P_i = punteggio concorrente i;
C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
P_a = peso criterio di valutazione a;
P_b = peso criterio di valutazione b;
P_n = peso criterio di valutazione n.

In caso di criteri con punteggi tabellari al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

ART. 19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **05.07.2018**, alle ore **11,00** presso **S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale di Acqui Terme (AL) – Via Alessandria n. 1** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo *pubblicazione di apposito avviso sul Profilo del Committente* almeno cinque giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo *pubblicazione di apposito avviso sul Profilo del Committente* almeno cinque giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara istituito procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Sarà compito del R.U.P. proporre il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: conservazione in un armadio chiuso presso i locali della sede di Novi Ligure della S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La stazione appaltante può procedere alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

ART. 20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ART. 21 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art. 18.4 e individuerà gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento, comunicandoli al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi *già riparametrati* attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul parametro "prezzo".

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'art. 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 22.

ART. 23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del Decreto Legislativo 159/2011. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni *[la stazione appaltante può stabilire un termine diverso]* dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 02.12.2016 (GU 25.01.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore di aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € **1.697,28**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 24 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo 15.06.2015 n. 81 e s.m.i..

ART. 25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti contraenti riconoscono come esclusivo Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Alessandria, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri..

TITOLO 2

PROGETTO TECNICO - CAPITOLATO SPECIALE

ART.26 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto il conferimento del servizio di gestione globale delle RR.SS.AA. di Novi Ligure e Gavi con mezzi e risorse proprie della Ditta affidataria, assumendo il rischio di impresa, con l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, secondo quanto di seguito dettagliato. La gestione ha una durata dal 01.09.2018 al 31.12.2019. La presente procedura è destinata ad individuare un soggetto in grado di provvedere a:

- gestione di assistenza sanitaria (esclusa la parte medica) e tutelare
- gestione del Centro Diurno di Novi Ligure
- gestione delle attività alberghiere intendendo per tali quelle relative alla ristorazione, alle pulizie generali, ai servizi di guardaroba e lavanderia, agli altri servizi amministrativi e complementari analiticamente riportati ai successivi articoli del presente Capitolato Speciale.

La scelta del contraente avverrà tramite procedura aperta come previsto dall'art. 60 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. per effetto del richiamo operato dall'art. 142 comma 5-sexies del medesimo decreto. Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art. 95 comma 3 lett. a) del richiamato Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. (offerta economicamente più vantaggiosa). L'A.S.L. AL si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione del presente appalto, anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, fatta salva la verifica della sua convenienza economica. Nel caso di non aggiudicazione della presente procedura nessun indennizzo sarà corrisposto alle ditte concorrenti.

ART.27 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale è costituito dal seguente unico lotto indivisibile:

LOTTO UNICO

- **GESTIONE GLOBALE DELLA R.S.A. DI NOVI LIGURE**
STRUTTURA ADIBITA PER OSPITARE PER N. 20 ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI + CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI ADIBITO AD OSPITARE N. 20 PAZIENTI
- **GESTIONE GLOBALE DELLA R.S.A. DI GAVI**
STRUTTURA ADIBITA PER OSPITARE PER N. 58 ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

ART. 28 DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio viene stabilita in 16 mesi dall'01.09.2018 al 31.12.2019, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.. Al termine della gestione, gli immobili dovranno essere riconsegnati all'A.S.L. AL in buone condizioni di manutenzione. A tal fine, un mese prima della riconsegna verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle parti e fatto constatare in apposito verbale, lo stato di fatto degli immobili e degli impianti ad essi afferenti.

ART. 29 CONSEGNA

Le strutture saranno consegnate alla Ditta aggiudicataria nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Della consegna dei locali e dei beni mobili in essa contenuti dovrà redigersi il verbale, in doppio esemplare e firmato dalla Ditta aggiudicataria e dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 30 SISTEMA TARIFFARIO

Alle Ditte partecipanti alla procedura è richiesta la redazione di un programma di lavoro con riguardo alle indicazioni di base descritte nel presente Capitolato Speciale relative a tutte le attività di gestione sanitaria, tutelare e alberghiera di seguito dettagliate. Le tariffe giornaliere da

praticare per gli utenti accreditati sono quelle previste dalla D.G.R. 02.08.2013 n. 85 – 6287, vigenti per effetto della proroga disposta con successiva D.G.R. 23.05.2016 n. 21 – 3331 e potranno essere oggetto di variazione, in positivo o in negativo, unicamente sulla base di provvedimenti e disposizioni regionali. Il dettaglio delle rette è riassunto nel seguente prospetto:

Livello intensità	Tariffa giornaliera	Di cui a carico ASL	Di cui a carico utente / comune
RR.SS.AA.			
Alta intensità liv. inc. (12)	€ 104,44	€ 52,22	€ 52,22
Alta (10/11)	€ 95,73	€ 47,87	€ 47,87
Media alta (9)	€ 88,00	€ 44,00	€ 44,00
Media (7/8)	€ 77,36	€ 38,68	€ 38,68
Medio bassa (6)	€ 73,00	€ 36,50	€ 36,50
Bassa (5)	€ 71,56	€ 35,78	€ 35,78
CENTRO DIURNO INTEGRATO			
C.D.I.	€ 46,00	€ 23,00	€ 23,00

Così come prescritto dalla D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248, la fascia d'intensità assistenziale è individuata sulla base delle modalità previste dalla D.G.R. 42-8390 del 10 marzo 2009. Ogni fascia assistenziale individuata rappresenta uno standard complessivo minimo da garantire, in termini di tempi di assistenza giornalieri per ospite i quali, in base al principio dell'appropriatezza della risposta posto a fondamento del modello assistenziale, vengono assegnati ad ogni Progetto Individuale in relazione al bisogno assistenziale della persona.

L'A.S.L. AL corrisponderà direttamente alla Ditta aggiudicataria della presente procedura di gara la quota a proprio carico (50%), mentre la restante quota di pari importo (50%) dovrà essere recuperata dalla Ditta medesima nei confronti degli utenti medesimi. Gli importi delle rette, per quanto riguarda la parte di competenza, sono versati dall'A.S.L. direttamente alla Ditta aggiudicataria a seguito di emissione, con cadenza mensile, di una fattura riepilogativa per l'importo effettivamente da corrispondere entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Nessun altro compenso, ad eccezione dell'introito delle rette giornaliere di cui al presente articolo, sarà riconosciuto alla Ditta aggiudicataria per la gestione delle strutture in oggetto. E' riconosciuto all'A.S.L. AL il diritto di prelazione per l'inserimento nelle strutture di ospiti in regime di convenzione. La Ditta aggiudicataria potranno riscuotere altri proventi da parte dell'ospite per quelle attività alberghiere e/o di servizio alla persona, non incluse nella tariffa residenziale, dettagliatamente descritte nella D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248; per dette prestazioni, che dovranno essere esplicitate e dettagliate anche nel progetto tecnico presentato dalle ditte concorrenti, le Ditte partecipanti dovranno indicare i prezzi che eventualmente saranno applicati. E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di affiggere, in apposita bacheca, facilmente consultabile, il tariffario delle prestazioni non incluse nella tariffa residenziale. Limitatamente ai posti che si rendessero liberi nel periodo rispetto alla capienza massima prevista ed autorizzata per ciascuna Struttura e per i quali non sia già stato programmato e in lista d'attesa alcun inserimento, è data facoltà al soggetto aggiudicatario gestore di provvedervi direttamente. Rientra pertanto nella

propria libera iniziativa concludere intese a carattere transitorio per l'occupazione dei posti vacanti.

ART. 31 DATI INFORMATIVI

Le strutture sono attualmente attive, funzionanti, in possesso della autorizzazione al funzionamento, accreditate e convenzionate. Si riportano i seguenti dati informativi, utili per la formulazione dell'offerta economica:

■ **R.S.A. DI NOVI LIGURE**

Autorizzata al funzionamento con Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte n. 124 del 30/04/2007 e accreditata con Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte n. 533 del 20/12/2010 per n. 20 posti letto + n. 20 posti C.D.I. autorizzati con deliberazione A.S.L. AL n. 2008/898 del 28/03/2008;

■ **R.S.A. DI GAVI**

Autorizzata con Deliberazione A.S.L. AL n. 669 del 7/05/1997 per 58 posti letto e successiva deliberazione A.S.L. AL n. 2012/413 del 18/10/2012;

AZIENDA/COOPERATIVA CHE FORNISCE ATTUALMENTE I SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO:

R.S.A.	SOGGETTO AFFIDATARIO
NOVI LIGURE	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE, Via Manzoni n. 7 - Bergamo
GAVI	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE, Via Manzoni n. 7 - Bergamo

DATI RELATIVI ALL'OCCUPAZIONE DELLE STRUTTURE ALLA DATA DEL 01.04.2018

RR.SS.AA.	NOVI LIGURE	GAVI	CENTRO DIURNO
CAPIENZA MASSIMA	20 POSTI	58 POSTI	20 POSTI
FASCE DI INTENSITÀ	N. OSPITI PRESENTI	N. OSPITI PRESENTI	N. OSPITI PRESENTI
ALTA/INCREM.	0	0	0
ALTA	8	6	0
MEDIO/ALTA	0	1	0
MEDIA	3	23	6
MEDIO/BASSA	0	0	0
BASSA	0	1	0
TOTALE	11	31	6

ART. 32 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBIETTIVI DELLA RESIDENZA ASSISTENZIALE.

Le Residenze Sanitarie Assistenziali oggetto della presente concessione sono strutture a prevalente valenza sanitaria per anziani non autosufficienti e che richiedono all'atto dell'ingresso un'adeguata intensità assistenziale. Caratteristica peculiare del servizio è la residenzialità che non sostituisce, nel modo più assoluto, le strutture sanitarie già esistenti e preposte alla cura (ospedali, case di cura, ecc.). Tra i trattamenti riabilitativi cui sono deputate le RR.SS.AA. sono prevalenti quelli di conservazione dello stato di equilibrio raggiunto con l'obiettivo di prevenire aggravamenti ed il decadimento funzionale. La necessità di elevato e continuato supporto assistenziale deve essere soddisfatta con personale qualificato addetto alla persona che assicuri supporti umani ottimali al fine di consentire a tutti i soggetti non autosufficienti di trovare un equilibrio psicofisico. Poiché le attività svolte nelle Residenze Sanitarie Assistenziali pongono in primo piano la persona, sono essenziali:

- l'elaborazione di progetti individualizzati;
- l'integrazione e/o il coordinamento delle diverse figure professionali operanti sul singolo caso;
- la flessibilità operativa, considerato che il personale sanitario e assistenziale è impegnato insieme a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari delle persone, che sono strettamente collegati tra loro.

Particolare attenzione nell'elaborare il progetto individualizzato deve essere posta alle esigenze di tipo relazionale degli utenti. Le Residenze Sanitarie Assistenziali devono garantire alle persone utenti il rispetto dei loro diritti, la loro riservatezza, il rispetto della loro personalità, anche mediante la personalizzazione degli ambienti, la valorizzazione della persona attraverso una

particolare cura dell'aspetto fisico, nonché la promozione del rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso di ciascuno. Globalmente nelle Residenze Sanitarie Assistenziali si devono perseguire la qualità delle risposte assistenziali fornite, affinché le attività si conformino il più possibile ai ritmi ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le esigenze di una collettività, attraverso regolamenti rispettosi della dignità della persona. **In fase di avvio la Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico di garantire la continuità assistenziale per i pazienti già presenti nelle strutture, senza ridurre o interrompere l'assistenza.**

ART. 33 L'OSPITE

Le Residenze Sanitarie Assistenziali sono strutturate per ospitare anziani non autosufficienti, che non sono in grado di gestire la propria vita quotidiana autonomamente, di alimentarsi, di avere cura della propria persona, di spostarsi, di avere relazioni sociali autonome. Le condizioni di salute dell'Ospite richiedono, di norma, un elevato livello di assistenza infermieristica, di interventi riabilitativi e di supporto sociale, in contrapposizione ad un ridotto impegno di intervento medico. I destinatari sono quindi soggetti anziani in condizioni psicofisiche e disabilità che non consentono il compimento delle attività elementari della persona, nei casi in cui la famiglia ed il servizio sociale territoriale non sono in grado di intervenire garantendo assistenza continua.

ART. 34 PRESTAZIONI NELLA RESIDENZA

Responsabile di struttura

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per ciascuna struttura un centro di responsabilità del coordinamento gestionale ed organizzativo complessivo in possesso di abilitazione rilasciata da corso specifico regionale di direzione di struttura. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto Ministeriale 21.05.2001 n. 308, in base al quale i soggetti gestori di servizi alla persona devono garantire, fra le condizioni minime organizzative, la presenza di un coordinatore responsabile dei servizi, è prevista la figura del Responsabile dei servizi erogati dal presidio. Il Responsabile opera in base agli obiettivi ed agli indirizzi gestionali definiti dal Consiglio medesimo e dallo Statuto.

Direzione attività sanitarie, come previsto dalla D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i..

Le funzioni di direzione delle attività sanitarie saranno svolte con spese a carico della Ditta aggiudicataria.

Prestazioni di assistenza alla persona come previsto dalla D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i..

- Assistenza infermieristica,
- Assistenza alla persona,
- Attività di riabilitazione
- Attività di animazione

Prestazioni di Assistenza infermieristica:

l'assistenza infermieristica deve essere prestata sulla base delle disposizioni contenute nella D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i. e deve essere assicurata dalle seguenti figure professionali:

- a) una figura di coordinamento delle dotazioni infermieristiche
- b) infermieri ai sensi del D.M. 14.09.1994 n. 739 e s.m.i.

Prestazioni di riabilitazione:

l'attività di riabilitazione deve essere prestata sulla base delle disposizioni contenute nella D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i. e deve essere assicurata da Terapisti della riabilitazione ai sensi del D.M. 14.09.1994 n. 741 e s.m.i..

Prestazioni di Assistenza alla persona:

l'assistenza alla persona è assicurata 24 ore su 24 dal personale la cui qualifica è indicata nella D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i..

Attività diverse:

Devono essere previste, attività di animazione sulla base delle disposizioni contenute nella D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i..

Prestazioni di natura alberghiera come di seguito specificato:

- Ristorazione per gli utenti
- Pulizia e Sanificazione
- Lavanderia e Guardaroba
- Servizi amministrativi, portineria e centralino
- Servizi complementari (Giardinaggio e manutenzione aree verdi - Parrucchiere - Assistenza religiosa e onoranze funebri)
- Manutenzione

ART. 35 PRESTAZIONI CENTRO DIURNO INTEGRATO

I C.D.I. sono strutture a carattere semiresidenziale, che hanno lo scopo di favorire il recupero o il mantenimento delle capacità psicofisiche residue, al fine di consentire la permanenza della persona al proprio domicilio il più a lungo possibile, offrendo sostegno al nucleo familiare. Il C.D.I. deve offrire:

- servizi infermieristici, medici, riabilitativi di mantenimento, socio-assistenziali di assistenza diretta alla persona e di socializzazione, organizzati in equipe multidisciplinare;
- progetti individualizzati di recupero funzionale e mantenimento delle capacità residue;
- sostegno alle famiglie per il mantenimento al domicilio del soggetto;
- collegamento con la rete dei servizi.

Per la gestione del Centro Diurno Integrato vengono richieste le seguenti attività ad esclusivo carico della Ditta:

- servizio di assistenza alla persona;
- servizio di vitto (spuntino ore 10,00 circa, pranzo e merenda);
- servizio di trasporto dei pazienti;
- servizio di assistenza infermieristica;
- attività di animazione;
- attività di mobilizzazione;
- attività occupazionali;
- cure estetiche e di igiene personale.

Il Centro Diurno dovrà essere aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 17,00, ed è riservato ai cittadini che appartengono al Distretto di Novi Ligure, secondo le indicazioni disposte dall'U.V.G.. Sulla base della capacità ricettiva può essere prevista un'estensione dell'apertura anche il sabato e la domenica fino alle ore 13. La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà assicurare tutte le attività previste mediante il personale individuato con D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i., in possesso delle specifiche professionalità previste dalla normativa vigente.

ART. 36 STRUTTURE E ARREDI

Struttura

Per la gestione del servizio, la Ditta affidataria usufruisce di strutture dell'Azienda Sanitaria Locale AL., che ne mantiene la piena proprietà e la totale disponibilità, dotata degli arredi, delle attrezzature e di quanto altro necessario per il suo funzionamento. Le strutture sono dotate di servizi centralizzati (acqua, luce, riscaldamento).

Canone per l'utilizzo delle strutture

La Ditta aggiudicataria verserà all'ASL AL, quale corrispettivo per l'utilizzo delle strutture oggetto del presente capitolato speciale, l'importo omnicomprensivo offerto in sede di gara, suddiviso in **quattro rate quadrimestrali** anticipate da corrispondere entro il termine perentorio di **20 giorni** del primo mese di ogni quadrimestre. Il canone di concessione in vigore potrà essere adeguato, esclusivamente con cadenza quadrimestrale, sulla base del numero di presenze all'interno delle strutture oggetto di gara registrate all'ultimo giorno del mese precedente all'inizio del quadrimestre medesimo.

Attrezzature, mobili e impianti

Per consentire l'assolvimento delle prestazioni contrattuali l'Ente appaltante pone a disposizione della Ditta affidataria, in comodato precario e gratuito, le attrezzature fisse e mobili già installate presso le Strutture, nello stato di conservazione in cui si trovano. Prima dell'inizio delle prestazioni contrattuali verrà redatto verbale in contraddittorio tra le parti, nel quale verranno elencate le attrezzature e gli impianti di cui sopra, con la precisazione per ognuno di essi, degli elementi caratteristici funzionali. Tale verbale farà parte integrante dei documenti contrattuali. La corretta tenuta delle attrezzature in idonei locali ed adeguate condizioni di conservazione è affidata alla Ditta affidataria. Sono a carico delle Ditta aggiudicatarie tutti gli arredi e le attrezzature ritenuti necessari al corretto svolgimento dell'attività che non sono stati forniti in comodato d'uso a cura dell'A.S.L. AL ovvero che debbano essere sostituiti e/o che la ditta intende utilizzare per lo svolgimento del servizio. Le Ditte partecipanti, in sede di offerta, potranno indicare le attrezzature, gli arredi e gli utensili che intende *eventualmente fornire ex novo* in aggiunta a quelli di proprietà dell'A.S.L. AL.. In questa ipotesi deve essere garantito, per le attrezzature che intende fornire ex novo, il rispetto delle norme di legge vigenti in materia, deve indicare le caratteristiche tecniche di ogni singola attrezzatura e corredare il progetto di depliant illustrativi dai quali dovrà essere possibile evincere le caratteristiche specifiche delle attrezzature. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle preesistenti attrezzature e/o di quelle fornite ex novo è a totale carico dell'Impresa aggiudicataria, inclusa l'eventuale sostituzione di apparecchiature o componenti di esse, che si dovesse rendere necessario a causa di usura o danneggiamento. Il precedente affidatario, qualora stabilito sulla base degli accordi con il nuovo aggiudicatario, potrà lasciare a disposizione i beni non rientranti nel patrimonio dell'A.S.L. AL, nello stato di fatto in cui si trovano al momento del subentro. Le eventuali spese connesse alla dismissione/sgombero di tali beni sono a totale carico della società uscente ed in ogni caso non potranno essere addebitate all'A.S.L. AL. Alla scadenza del contratto, previa ricognizione dei beni patrimoniali esistenti, gli immobili, gli arredi, le attrezzature (compresi gli elementi eventualmente sostituiti/migliorati dall'aggiudicatario) dovranno essere riconsegnati all'A.S.L. AL e rientreranno nella sua piena disponibilità. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

CAPITOLO II GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 37 PRESTAZIONI RICHIESTE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA

Il personale della Ditta aggiudicataria del servizio dovrà essere sufficiente a garantire l'effettuazione delle seguenti prestazioni, ai sensi della D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i.:

- Responsabile di struttura
- Prestazioni di natura infermieristica
- Prestazioni di natura tutelare e assistenziale
- Prestazioni di Fisioterapia e Terapia della riabilitazione
- Attività ricreative, di Animazione e Terapia occupazionale

ART. 38 ANALISI SINGOLE PRESTAZIONI

Di seguito sono rappresentate in dettaglio le singole prestazioni:

38.1 Responsabile di struttura

Al Responsabile, in possesso di comprovati requisiti di professionalità, sono affidati i compiti di organizzazione generale delle attività, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Compete altresì al Responsabile di struttura il coordinamento dell'attività di elaborazione, gestione e di monitoraggio dei Piani assistenziali (P.A.I.), nonché il collegamento con l'U.V.G. per garantire la costante coerenza fra il progetto individuale ed il relativo P.A.I. esecutivo.

In particolare il Responsabile di struttura:

- è responsabile della gestione del personale in ordine all'applicazione dei contratti di lavoro ed alla copertura dei posti necessari in base agli standards assistenziali previsti;
- è responsabile dell'equipe multidisciplinare interna alla struttura;
- nomina i coordinatori di nucleo o di settore;
- è responsabile della gestione del budget di gestione, nel rispetto delle spese autorizzate.

Il Responsabile di struttura deve aver maturato una congrua esperienza nel coordinamento organizzativo e gestionale di servizi, strutture o nuclei residenziali o semiresidenziali e deve essere in possesso di titolo di studio di scuola media superiore, con almeno tre anni di esperienza nell'esercizio di funzioni direttive in strutture pubbliche o private, oppure diploma di laurea. In ogni caso il Responsabile di Struttura dovrà frequentare un apposito corso di formazione o di aggiornamento sulla base di uno standard formativo definito dalla Regione Piemonte

38.2 Prestazioni di assistenza medica

Viene garantita attraverso i medici di medicina generale sulla base delle disposizioni previste dal vigente accordo integrativo regionale (D.G.R. n. 28-2690 del 24.4.2006, art. 14) e di quanto di specificatamente precisato nella D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i.

38.3 Prestazioni di natura infermieristica:

- a) pianificazione, gestione e valutazione dell'intervento assistenziale infermieristico
- b) tenuta e aggiornamento della cartella del piano individualizzato di assistenza
- c) azione professionale individuale e in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali
- d) supervisione del personale di assistenza in merito all'esecuzione dei compiti relativi agli atti della vita quotidiana
- e) corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico - terapeutiche
- f) svolgimento di tutte le mansioni previste dal D.M. 14.9.1994 n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni

Le prestazioni infermieristiche dovranno essere effettuate da personale in possesso del diploma di Infermiere acquisito ai sensi delle vigenti norme di legge in materia (D.M. 14.09.1994 n.739 e s.m.i.) e iscritto al relativo Collegio professionale. La dotazione di personale in servizio nelle 24 ore dovrà garantire almeno i minuti di assistenza al giorno per ospite previsti nella Tabella 1 della D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i. con riferimento a ciascuna fascia d'intensità e livello di complessità. Occorre prevedere, nell'ambito della dotazione infermieristica così determinata, una figura di coordinamento. Il numero degli operatori deve essere tale da garantire i turni festivi. L'assistenza notturna potrà essere garantita attraverso la pronta disponibilità.

38.4 Prestazioni di assistenza tutelare alla persona:

- a) interventi rivolti all'assistenza diretta alla persona (aiuto durante l'igiene personale e i pasti, pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature dell'ospite);
- b) interventi di protezione della persona (controllo e sorveglianza) ;
- c) interventi generali di natura assistenziale (prestazioni di carattere assistenziale volte a seguire l'evoluzione delle condizioni dell'ospite, rapporti con la famiglia e l'esterno, ecc.).

Il servizio di assistenza alla persona dovrà essere prestato, 24 ore su 24, da operatori in possesso della qualifica idonea, come previsto dalla D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i. e con la tempistica prevista.

La dotazione di personale in servizio nelle 24 ore dovrà garantire almeno i minuti di assistenza al giorno per ospite previsti nella Tabella A della D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i.. Il numero degli operatori deve essere tale da garantire i turni notturni e festivi. Il coordinamento deve essere garantito mediante l'individuazione di personale presente nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 21.00. Infine l'attività di parrucchiere e di podologia è ricompresa nell'ambito dell'assistenza diretta alla persona tramite gli operatori di assistenza.

38.5 Prestazioni di riabilitazione, mantenimento psico-fisico, sostegno psicologico professionale

L'attività di riabilitazione verrà garantita dalla Ditta aggiudicataria da personale in possesso della qualifica di Terapista della Riabilitazione (D.M. 14.9.1994 n. 741 e s.m.i.), come previsto dalla D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i.. La dotazione di personale in servizio nelle 24 ore dovrà garantire almeno i minuti di assistenza al giorno per ospite previsti nella Tabella 1 della D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i., anche se l'attività dovrà essere articolata su 6 giorni la settimana escluso la domenica ed i festivi. Le terapie saranno effettuate nella palestra o al letto dell'ospite, a seconda delle sue condizioni cliniche.

38.6 Attività ricreative, di Animazione e Terapia occupazionale

La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà assicurare attività di animazione e terapia occupazionale, secondo i progetti individuali tramite operatori in possesso di specifica professionalità secondo la D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i.. I programmi saranno collettivi e individuali e terranno conto delle preferenze e delle possibilità di stimolazione fisica e mentale degli ospiti. L'attività di animazione deve prevedere l'apertura della Struttura all'esterno con attività programmate coinvolgenti scuole, centri sociali, artistici, ecc.. I costi derivanti dal materiale e le attrezzature per l'animazione e terapia occupazionale restano a carico della Ditta aggiudicataria.

38.7 Attività di animazione

Viene garantita attraverso le figure professionali dell'animatore professionale, del terapeuta occupazionale, dell'educatore professionale o altre figure professionali dell'area della riabilitazione e/o altre specializzazioni (es. musicoterapia, teatroterapia, ecc.) che possono essere utilmente impiegate ai fini del raggiungimento degli obiettivi assistenziali prefissati secondo le modalità indicate dalla D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i.

38.8 Assistenza protesica, integrativa e farmaci

Per quanto riguarda l'assistenza protesica, integrativa e farmaci si rinvia alla disciplina contenuta nella D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 così come modificata ed integrata dalla D.G.R. 02.08.2013 n. 85 – 6287.

38.9 Trasporti

Il trasporto in ambulanza, per persone non altrimenti trasferibili, per l'effettuazione di prestazioni diagnostiche, specialistiche, qualora non erogabili direttamente nell'ambito della struttura residenziale, o per ricovero ospedaliero programmato, per gli utenti in convenzione con integrazione tariffaria da parte dell'Ente gestore delle funzioni socio assistenziali, sono a carico dell'A.S.L. di residenza della persona; coloro che non fruiscono di detta integrazione tariffaria provvedono in proprio al pagamento del costo del trasporto. I costi derivanti dal rientro da ricovero ospedaliero sono a carico della struttura in quanto compresi nella tariffa giornaliera.

ART. 39 IL BISOGNO ASSISTENZIALE

Il personale di assistenza si deve rapportare all'Ospite rispettando la sua riservatezza e la sua personalità, valorizzando la sua persona attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico e promuovendo il rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso. L'attività si deve conformare il più possibile ai ritmi e alle attitudini della persona, compatibilmente con le esigenze della collettività garantendo altresì una normale vita di relazione e la possibilità di sviluppo culturale di ciascuno. Si devono attivare gli interventi idonei alla stimolazione ed alla promozione della persona soprattutto in riferimento all'alimentazione, alla mobilitazione all'igiene personale, alla

protezione, alla socializzazione. L'animazione della giornata deve tendere a soddisfare il bisogno di rapporti sociali. Nell'elaborare il progetto individualizzato del piano operativo - programma di lavoro richiamato ai successivi articoli, dovrà essere posta particolare attenzione alle esigenze di tipo relazionale dell'utente attraverso momenti di socializzazione quasi spontanea tra gli ospiti stessi, con parenti e conoscenti, con gruppi ed associazioni di volontariato promuovendo uscite all'esterno in funzione sia del recupero psicofisico sia per prevenire lo stato di emarginazione.

ART. 40 RISTORAZIONE

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire all'interno delle Residenze un servizio di ristorazione che risponda alle indicazioni contenute nelle **“Proposte operative per la ristorazione assistenziale”** emanate dall'Assessorato Sanità della Regione Piemonte nel mese di febbraio 2007 e disponibili presso il sito <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/documentazione/category/19-proposte-operative-per-la-ristorazione-collettiva>. Il servizio dovrà comunque essere adeguato sotto il profilo dietetico nutrizionale e della sicurezza alimentare, che rappresenta un presupposto di basilare importanza sia per il mantenimento ed il recupero delle condizioni di salute degli ospiti sia per favorire, nella fase di distribuzione e somministrazione degli alimenti, lo sviluppo di momenti di socializzazione ed integrazione ambientale. La Ditta aggiudicataria è chiamata a gestire direttamente ed in piena autonomia il servizio, avendo diritto a selezionare a propria discrezione i fornitori ed a provvedere tra l'altro:

- al servizio completo di ristorazione, intendendo per tale tutte le fasi della filiera alimentare, dall'approvvigionamento al servizio in camera, sulla base di tabelle dietetiche e nutrizionali prestabilite e approvate dal competente Servizio dell'A.S.L. AL.
- alla predisposizione dei menù con piatti non ripetitivi oltre i tre giorni e suddivisi per stagionalità
- alla preparazione, cottura e consegna pasti nell'apposita sala pranzo della struttura o nella camera dell'Ospite;
- al riassetto e pulizia dei locali, delle eventuali attrezzature e di tutte le stoviglie utilizzate per la preparazione ed il consumo dei pasti.
- alla predisposizione del piano di autocontrollo ai sensi della normativa HACCP (D.Lgs. 155/97), concernente le modalità di preparazione, conservazione degli alimenti e del trasporto pasti.

I menù saranno definiti in rapporto alla possibilità di consentire una larga scelta da parte degli utenti, sia in regime normale che in regime dietetico.

La giornata alimentare sarà così composta:

- **prima colazione del mattino:** latte, caffè, tè, camomilla, pane, fette biscottate, marmellata, miele, succhi di frutta, biscotti;
- **pranzo:** primo piatto, secondo, contorno, pane, frutta, bevande;
- **merenda:** spremute d'agrumi, succhi di frutta, caffè, tè, camomilla, bevande;
- **cena:** primo piatto, secondo, contorno, pane, frutta, bevande;

Dovrà essere garantito e opportunamente documentato l'utilizzo di prodotti biologici certificati secondo il regolamento CEE 834/2007 e s.m. e a filiera corta (cd. km. 0). Il menù per gli ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali dovrà essere articolato su quattro settimane estivo/invernale, prevedendo la possibilità di scelta per l'ospite tra almeno tre primi, tre secondi, due contorni per il pranzo e due primi, due secondi e due contorni per la cena; nella predisposizione dei menù la ditta dovrà considerare anche eventuali diete specifiche per patologie.

L'A.S.L. AL, a suo insindacabile giudizio, potrà effettuare i controlli sanitari, igienici, chimici e batteriologici che riterrà più opportuni sulle merci, avvalendosi degli Organismi competenti. Tale attività di controllo è riferita a tutte le fasi della filiera alimentare. Ogni porzione dovrà garantire la composizione bromatologica dei singoli piatti e nelle misure previste da apposita tabella dietetica

proposta dal gestore ed accettata dal competente servizio dietetico dell'Ente. Oltre al rispetto dei criteri dietetico - nutrizionali e della tabella dietetica, menù dovranno uniformarsi alle abitudini alimentari prevalenti nell'utenza. I pasti da somministrare dovranno essere tutti preparati con il sistema della cucina tradizionale che prevede preferibilmente l'impiego di prodotti alimentari freschi. Non è ammesso l'uso di cibi precotti e/o preconfezionati. L'A.S.L. AL potrà procedere con proprio personale al controllo qualitativo delle derrate acquistate che dovranno risultare selezionate e di prima qualità. La buona conservazione delle derrate sarà di esclusiva competenza e responsabilità del gestore. I turni di distribuzione, per garantire il pasto caldo a tutti e l'adeguata assistenza individuale ed avuto riguardo che i pasti principali sono consumati nella zona giorno, devono essere articolati nelle seguenti fasce orarie:

- colazione orario 7,30 - 8,30 - 9,00
- pranzo orario 11,30/12 - 12/12,30 - 12,30/13
- merenda orario 15.45
- cena orario 17,30/18 - 18/18,30 - 18,30/19

Orari e organizzazione potranno subire variazioni in relazione alle esigenze degli utenti evidenziate dagli operatori dell'A.S.L. AL.

ART. 41 PULIZIA E SANIFICAZIONE

Le aree interessate sono tutte quelle che rientrano nel perimetro degli edifici oggetto della concessione, a titolo esemplificativo, costituite da:

- Piano terreno
- Primo e secondo piano
- Scale di collegamento
- Cortile

Il servizio dovrà essere svolto con propri mezzi tecnici, attrezzature ed organico. Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti i prodotti occorrenti per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali, quali detersivi, deodoranti, disinfettanti, ecc., (a tale proposito si esplicita la preferenza per prodotti con certificazione ECOLABEL), come pure gli attrezzi quali scope, stracci, macchine lavapavimenti, aspirapolvere, scale, ecc.. All'offerta dovrà essere allegato l'elenco dei prodotti di consumo da impiegare corredato dalle relative schede tecniche e di sicurezza per ciascun prodotto. Il servizio dovrà essere svolto a perfetta regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

- salvaguardare lo stato igienico-sanitario dell'ambiente;
- mantenere integro l'aspetto estetico e lo stato dei locali;
- salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie.

Tutti i prodotti impiegati dovranno essere pertanto adeguati alle varie strutture e ai materiali presenti all'interno di queste. Il servizio è comprensivo delle attività di apparecchiatura e sparcatura, di riordino e pulizia delle sale adibite a refettorio, nonché delle attività di rigoverno delle stoviglie. La pulizia dei locali è comprensiva delle pulizie dei pavimenti, soffitti, corrimani, ringhiere, muri, porte maniglie, zoccoli, infissi e serramenti, doghe, controsoffitto, radiatori, pilastri, pareti, ascensori, davanzali e materiale di arredamento, vetri e finestre, con prodotti igienizzanti biodegradabili nel rispetto della vigente normativa. Nel progetto offerta dovranno essere indicate altresì attrezzature e macchine che la Ditta impiegherà per l'espletamento del servizio. Dovranno comunque essere svolte le seguenti attività:

a) con cadenza quotidiana:

- svuotatura di cestini porta-carta, portacenere, cestini porta-rifiuti
- spolveratura ad umido degli stipiti, bocchette d'aerazione e davanzali
- eliminazione di orme e pulitura con panni adeguati su vetri e specchi
- spolveratura a umido di letti, comodini, scrivanie, poltrone, tavoli sedie e mobili di ogni tipo

- pulitura con panni imbevuti di sostanze detergenti e disinfettanti di tutte le superfici e gli oggetti soggetti all'uso comune, comprese le pulsantiere degli ascensori, gli interruttori, maniglie ecc.
- pulizia, lavaggio, disinfezione con speciali prodotti ad azione germicida dei servizi igienicosanitari
- pulizia e lavaggio delle pareti dei servizi
- pulizia dei rubinetti, portasapone, portasalviette ed accessori
- pulizia di divani e stuoie
- lavaggio dei pavimenti di tutti i locali con sostanze detergenti e disinfettanti ed eliminazione di eventuali macchie o incrostazioni
- lavaggio e ripristino ogni qual volta si renda necessario e quindi anche più volte nell'arco della giornata, dei locali di maggiore frequenza quali corridoio, sala da pranzo, sale di soggiorno
- lavaggio delle scale con sostanze detergenti-disinfettanti, con particolare cura alla pulizia degli angoli e del corrimano
- deragnatura di tutte la superfici della struttura

b) con cadenza periodica

- con cadenza periodica, da specificare in sede di offerta, dovrà essere effettuata la pulizia a fondo di tutti i locali arredi ed attrezzature presenti nella struttura compresi infissi interni ed esterni, avvolgibili, vetrate ecc.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre assicurare gli interventi di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione periodici da eseguirsi nei locali di pertinenza interni e sulle aree esterne. Per tali interventi la Ditta aggiudicataria potrà avvalersi di soggetti esterni, previa autorizzazione da parte dell'A.S.L. AL; in ogni caso dovrà presentare un piano organico degli interventi e le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti che si intendono impiegare. La Ditta aggiudicataria è altresì tenuta alla spalatura della neve in caso di necessità.

In conformità a quanto sopra le Ditte partecipanti dovranno presentare un piano organico di tutte le operazioni di pulizia e sanificazione che intende eseguire presso la Residenza. Il progetto offerta dovrà prevedere nel dettaglio la frequenza e le modalità di espletamento delle prestazioni di cui sopra individuando specificamente le unità di personale e le attrezzature utilizzate, che dovranno essere compatibili con il normale svolgimento delle attività sanitarie e d'assistenza ed evitare, nel limite del possibile, disturbo agli Ospiti.

Risulta a carico della Ditta aggiudicataria anche la gestione dei rifiuti assimilabili agli urbani nonché la tassa per lo smaltimento degli stessi. Circa la produzione e lo smaltimento dei rifiuti speciali della Residenza Sanitaria Assistenziale la Ditta aggiudicataria assume a proprio carico tutte le responsabilità previste a carico del "produttore" dalla normativa vigente. Prima dell'inizio delle attività, relativamente a tale servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire copia del relativo contratto.

ART. 42 SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA

Il servizio, a carico della Ditta aggiudicataria, consiste:

- nella fornitura di capi di biancheria piana e confezionata, nel lavaggio, asciugatura e stiratura degli stessi;
- nel lavaggio, asciugatura, stiratura, rammendo e sistemazione della biancheria personale e degli indumenti degli ospiti.
- nello smontaggio, lavaggio, stiratura e rimontaggio degli eventuali tendaggi
- nella fornitura, lavaggio e disinfezione dei materassi e dei guanciali

Caratteristiche minime della biancheria piana e confezionata

La biancheria utilizzata nei letti e per i teli bagno dovrà assicurare il miglior comfort all'ospite. Le dimensioni di federe, lenzuola, traverse, coperte, asciugamani, teli da bagno, tovaglie dovranno

essere adeguate all'uso cui sono adibite. La materasseria dovrà avere caratteristiche tali da consentire un sostegno appropriato, sicurezza ed un elevato livello di comfort per l'ospite, sia in degenza comune, che specialistica ed a rischio decubito. Il materasso ed i guanciali dovranno essere ignifughi, omologati alla Classe di reazione al fuoco 1IM. In particolare il materasso dovrà:

- conformarsi alle forme del corpo favorendo anche una diminuzione delle "forze di taglio" in virtù del fatto che i piccoli spostamenti possano avvenire senza attriti per la fluttuazione della parte del materasso in contatto con il corpo;
- distribuire uniformemente le pressioni attraverso la possibilità di adeguamento del materasso alle varie parti del corpo;
- favorire un'elevata traspirazione e la dispersione di calore in eccesso.

Prescrizioni minime

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la costituzione di adeguata scorta presso la struttura, nonché il suo continuo e diretto rifornimento nei locali adibiti a magazzino biancheria, in modo che la struttura medesima risulti in qualsiasi occasione fornita della dotazione idonea al perfetto espletamento del servizio cui sono preposte; dovrà pertanto provvedere anche al reintegro della materasseria e dei cuscini qualora debbano essere sostituiti, nel rispetto delle caratteristiche sopra riportate. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'opportuna suddivisione della biancheria secondo il tipo e l'uso della stessa, affinché tutto il personale operante nella struttura rispetti la destinazione d'uso della biancheria e a tal fine venga adottato il trattamento, il lavaggio, stiratura e piegatura più idonei ad ottenere il migliore risultato. Il lavaggio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte, prevedendo anche la riconsegna dei capi perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati e impacchettati.

Gli stessi dovranno altresì essere perfettamente rammendati, completi di bottoni o altri sistemi di chiusura e privi di qualsiasi macchia. I trattamenti preordinati a tali fini dovranno prevedere l'utilizzo di detergenti atti ad impedire lo svilupparsi di batteri, muffe, funghi ed altri microrganismi e dovranno essere sottoposti a candeggio se la natura dei tessuti lo richiede. La Ditta aggiudicataria ha altresì l'obbligo di impiegare detersivi e/o altre sostanze idonee ad assicurare ai capi la necessaria morbidezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti, quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro. A tal fine, all'inizio del rapporto, la Ditta dovrà comunicare all'A.S.L. AL i prodotti usati, fornendo le relative schede tecniche (a tale proposito si esplicita la preferenza per prodotti con certificazione ECOLABEL). Parimenti, dovranno essere comunicate altresì ogni variazione sia del prodotto che della ditta produttrice e/o fornitrice.

Lavanderia e guardaroba – indumenti ed effetti personali:

Il servizio dovrà garantire il lavaggio, il rammendo e la sistemazione degli indumenti e biancheria personale degli ospiti, utilizzando le attrezzature attualmente presenti, eventualmente integrate. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere altresì alla marcatura/numerazione della biancheria personale degli ospiti. Il lavaggio della biancheria personale e dei capi facenti parte del guardaroba personale degli ospiti dovrà essere effettuato mediante procedure tecnologiche ritenute più idonee nel rispetto e in osservanza delle componenti merceologiche dei capi stessi. Gli indumenti che subissero dei danni per effetto di un cattivo trattamento e/o di un errato lavaggio dovranno essere sostituiti dall' Impresa aggiudicataria, con altrettanti nuovi di medesime caratteristiche. La medesima cosa dovrà avvenire in caso di smarrimento degli indumenti dell'ospite. La manutenzione del vestiario e della biancheria personale dovrà prevedere tutte le operazioni necessarie per assicurare una buona conservazione dei singoli capi; il materiale sarà a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 43 SERVIZI COMPLEMENTARI

43.1 Attività amministrative, centralino e reception

Includono le attività amministrative, di segreteria, di portineria e telefonia, come previsto dalla D.G.R. 30.03.2005 n. 17-15226 della Regione Piemonte. La Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico di tutte le pratiche amministrative e di tutte le necessità inerenti il buon funzionamento

della struttura compresi la contabilità, il servizio cassa e la custodia valori degli ospiti. Dovrà essere garantito il collegamento telefonico in entrata ed in uscita dalla struttura ed all'interno della struttura stessa, con fornitura di idoneo impianto di centralino e relativi telefoni derivati. L'orario di accesso sarà stabilito dall'A.S.L. AL. Il servizio di portineria e telefonia dovrà essere garantito tutti i giorni della settimana.

43.2 Giardinaggio e manutenzione aree verdi

Il servizio dovrà prevedere adeguati interventi di giardinaggio e manutenzione delle aree verdi esistenti nel perimetro dell'edificio. Tali attività comprendono, tra l'altro, la potatura stagionale degli alberi e un numero di sfalci periodici atti a garantire comunque il decoro delle aree.

43.3 Parrucchiere/barbiere

Include le attività connesse con l'igiene personale (lavaggio, asciugatura e taglio) secondo le modalità prescritte dalla D.G.R. 30.03.2005 n. 17-15226 della Regione Piemonte.

43.4 Servizio di Assistenza religiosa e onoranze funebri

Nel rispetto della libertà di culto della collettività sono previsti accordi con le autorità religiose. Inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ai servizi personali ai defunti. Dovrà essere in particolare garantita la libertà di scelta delle imprese funebri evitando forme di monopolio o di esclusiva.

Le modalità di espletamento di tutti i servizi sopra richiesti devono essere dettagliatamente descritti nel progetto - offerta.

ART. 44 MANUTENZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Sarà onere dell'appaltatore provvedere ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali e delle attrezzature in uso assicurando la manutenzione ordinaria totale (beni mobili, arredi, attrezzature, immobili e impianti), nonché provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle attrezzature di sua proprietà. Parimenti, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla pulizia quotidiana dei locali e delle macchine ed alla loro periodica disinfezione, nonché al lavaggio e pulitura delle attrezzature mobili utilizzate. L'appaltatore dovrà altresì assicurare la manutenzione ordinaria corrente, intendendosi per manutenzione ordinaria quella necessaria a mantenere i locali, le attrezzature ed i beni mobili utilizzati in perfetto stato d'uso. In particolare, nell'ambito delle prestazioni di manutenzione ordinaria sono richiesti anche interventi periodici e continuativi durante i quali dovranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie ad evitare l'insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo di apparecchiature, beni mobili, infissi concessi in uso o comunque finalizzate ad assicurare ottimali condizioni di lavoro, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e consumo. La fornitura e l'impiego dei prodotti occorrenti per la pulizia e manutenzione di cui sopra a carico dell'appaltatore, il quale avrà pure la responsabilità degli interventi effettuati. Sarà inoltre a carico della Ditta aggiudicataria la manutenzione ordinaria degli ascensori. al riguardo, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire un'adeguata manutenzione effettuata o dalla ditta costruttrice degli impianti, o da primaria ditta approvata dalla stazione appaltante. Dovrà essere assicurata, oltre alla manutenzione che garantisca un corretto funzionamento degli impianti, la tenuta e l'aggiornamento del libretto di immatricolazione con annotazione dei risultati delle verifiche, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, e dovrà essere assicurato un servizio con personale dedicato al soccorso delle persone che potranno restare imprigionate all'interno delle cabine, con garanzia di un tempo di intervento immediato e comunque non superiore a 30 minuti. La Ditta sarà inoltre tenuta alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti connessi alla prevenzione incendi (estintori, idranti, stazioni di pompaggio, rilevatori di fumo, lampade di emergenza e di sicurezza, porte REI, ecc.), alla centrale termica (compreso il rinnovo della SCIA antincendio di cui copia dovrà essere inviata all'ASLAL) e agli impianti di raffrescamento (gruppi frigo, ventilconvettori compresa la sanificazione) con documentazione di avvenuto intervento da parte di personale qualificato. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle verifiche periodiche di sicurezza delle apparecchiature e degli impianti (es. verifiche ai sensi delle norme CEI degli elettromedicali).

E' comunque in facoltà della ASL AL, attraverso le proprie Unità Operative, verificare l'esatta esecuzione delle opere manutentive e in caso di inadempimento di disporre l'esecuzione mediante ordine di servizio. E' in facoltà dell'ASL AL in caso di non osservanza degli ordini di servizio disposti provvedere in via sostitutiva all'esecuzione delle predette opere addebitando alla ditta aggiudicataria il relativo onere mediante ritenzione sulle prime rette da corrispondere in pagamento. Inoltre la Ditta aggiudicataria trasmetterà al Servizio competente dell'ASL, con periodicità semestrale, un rendiconto di tutti gli interventi manutentivi effettuati con allegati tutti i documenti giustificativi. In particolare, si considerano ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria i seguenti interventi, oltre a quanto già prescritto dal presente Capitolato Speciale:

- riparazione mobili, arredi e attrezzature in utilizzo
- riparazione infissi interni ed esterni comprese le maniglie e le serrature
- sostituzione lampade e tubi al neon
- manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle attrezzature e impianti antincendio, comprese le porte taglia fuoco, elettromagneti di ritenuta, maniglioni e maniglie, sensori e centraline (esclusa la sostituzione di queste ultime);
- Controlli periodici e manutenzione a gruppi elettrogeni compreso il rifornimento del combustibile;
- riparazione degli accessori e della rubinetteria dei servizi igienici;
- effettuazione di almeno due imbiancature dei locali nel corso del contratto (direi che basta uno per il periodo);
- pulizia di canali di gronda e pluviali;
- sostituzione di tegole rotte e riparazioni di guaina bitumata impermeabilizzante ove presente;
- controlli, manutenzione periodica e straordinaria di centrale termica e autoclavi, controllo fumi, libretto di centrale, impianto antilegionella, compresa la sostituzione di polmoni relativi a impianti fissi idrosanitari e antincendio;
- sostituzione per usura e/o rottura di elementi di comando o utilizzazione elettrica (interruttori, deviatori, prese, ventole di aspirazione, impianto di chiamata pazienti e relativi pulsanti di richiesta di intervento; impianti citofonici)
- sostituzione strisce antisdrucchiolo delle scale ove presenti;
- sostituzione vetri e cristalli
- sgombero neve e spargimento sale
- riparazione degli elementi di automazione cancelli e porte.

Saranno a totale carico dell'appaltatore le riparazioni di qualsiasi entità compresa la sostituzione integrale, che si rendessero necessarie ad attrezzature ed impianti dovute a cattivo uso, danneggiamento o mancata manutenzione ordinaria.

ART. 45 RISCALDAMENTO

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire una temperatura di 22° centigradi, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, anche a -10° esterni. La tolleranza massima garantita dall'art. 8 del D.P.R. 28.06.1977 n. 1052, alla temperatura di cui sopra, è di +/- 1° centigrado.

ART. 46 PIANO OPERATIVO - PROGRAMMA DI LAVORO

Secondo i termini e le modalità successivamente precisate, le Ditte concorrenti sono chiamate ad elaborare il piano operativo - programma di lavoro, nel quale descrivere dettagliatamente i criteri operativi e tecnico esecutivi del servizio offerto in gestione. Più dettagliatamente il piano operativo - programma di lavoro dovrà essere steso avendo riguardo alle indicazioni minime descritte nel presente Capitolato Speciale relative alle attività di gestione sanitaria (escluso il medico), tutelare, di natura alberghiera e complementari. Il menzionato piano dovrà contenere elementi e dati analitici che costituiranno vincolo ed impegno per la corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali in caso di aggiudicazione.

Viene pertanto richiesto:

- un dettagliato progetto organizzativo e funzionale che deve rispondere almeno ai requisiti

minimi indicati agli articoli del capitolo II del presente capitolato, con descrizione della tipologia degli interventi e frequenza giornaliera, settimanale, mensile;

- il protocollo di gestione, produzione, stoccaggio e distribuzione acqua sanitaria, allo scopo di eliminare il problema legato alla legionellosi
- il programma di lavoro con l'integrazione delle indicazioni formulate dall'allegato C di cui alla D.G.R. 30 marzo 2005 n. 18-15227 della Regione Piemonte

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA GESTIONE

ART. 47 PERSONALE IN ORGANICO

La Ditta aggiudicataria è chiamata ad organizzare in loco un proprio ufficio operativo sulle 24 ore diretto da un Responsabile di Struttura ai sensi della D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i.. Per i turni di servizio dovrà essere prevista la presenza minima contemplata dalle vigenti normative in materia.

47.1 Requisiti del personale della ditta

Per assicurare le prestazioni contrattuali la Ditta si avvarrà di proprio personale, in possesso della necessaria qualifica, e lo impiegherà sotto la loro diretta responsabilità, garantendo anche la presenza di almeno un responsabile. Il personale impiegato, salvo quello addetto alle mansioni elementari di supporto, dovrà essere in possesso di idoneo diploma di qualifica professionale, come previsto dalla D.G.R. 30.07.2012 n. 45 – 4248 e s.m.i.. Nei cinque giorni precedenti l'inizio del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'A.S.L. AL l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), nonché, i nominativi delle seguenti figure intese ai sensi:

dell'art. 2 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.:

- Datore di Lavoro
- Dirigenti
- Preposti
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione
- Medico Competente
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

dell'art. 18 lett. b) del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.:

- Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza

del punto 8.1 dell'allegato VIII del D.M. 10.03.1998 e s.m.i.:

- Persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste dal piano di emergenza in caso di incendio.

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate. Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà essere capace e fisicamente valido, in età lavorativa prevista dalla legge. Il personale dovrà essere sottoposto a cura e spese della Ditta, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, oltre che alle vaccinazioni di legge, anche ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o che verrà emanata in corso d'opera. In ogni

momento l'A.S.L. AL potrà disporre l'accertamento dei requisiti sopramenzionati e si riserva il diritto di richiedere ulteriori controlli sanitari ritenuti opportuni. La Ditta aggiudicataria dovrà impiegare per i servizi in questione e per tutto il periodo di incarico, il medesimo personale che ha ottenuto l'assenso da parte dell'Amministrazione appaltante, al fine di garantire una continuità lavorativa che risulta a vantaggio dell'intero servizio. Nel caso di sostituzioni, che dovranno essere motivate, le Ditte si impegnano a garantire l'impiego di personale che risponda agli stessi requisiti di cui ai commi precedenti (preparazione professionale, idoneità sanitaria, ecc.) ed i titoli di studio previsti dalla normativa vigente. Il turnover dovrà essere programmato su alcune unità all'uopo già inserite nel servizio per un periodo di addestramento a carico delle Ditte stesse, senza che per tale periodo ricada alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante. La Ditta aggiudicataria si impegna ad aggiornare professionalmente il proprio personale, con cadenza almeno annuale, ed a darne comunicazione - di volta in volta - all'A.S.L. AL. L'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere alla Ditta di trasferire altrove il personale ritenuto inadatto al servizio per comprovati motivi; in tal caso la Ditta aggiudicataria provvederà a quanto richiesto, nonché alla relativa sostituzione con altro personale idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti. La qualificazione professionale deve essere adeguata.

47.2 Doveri del personale

Il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell'ASL; dovrà garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente Capitolato Speciale. Il personale addetto ai servizi dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti in accordo tra La Ditta aggiudicataria e la Direzione dell'ASL. Al termine del servizio il personale della Ditta dovrà lasciare i locali della struttura. Il personale è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. L'A.S.L. AL può richiedere l'allontanamento di quel personale della Ditta che non si sia comportato con correttezza, ovvero che non sia di gradimento della stessa. La Ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente capitolato. La Ditta aggiudicataria è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell'ASL, per colpa imputabile ai propri dipendenti. Tutto il personale della ditta addetto al servizio dovrà vestire una divisa di foggia e colore concordate, mantenuta in perfetto stato di pulizia e, se del caso, disinfettata. Inoltre il personale della Ditta aggiudicataria, durante l'espletamento del servizio, dovrà tenere in evidenza la tessera di riconoscimento, riportante in modo ben visibile le generalità del lavoratore e la fotografia, nonché il nome della Ditta di appartenenza, come previsto dall'art. 6 della Legge 03.08.2007 n. 123. L'appaltatore (e per esso il personale dipendente) che opererà all'interno dei plessi dell'A.S.L. AL, dovrà uniformarsi a tutte le norme di carattere generale e speciale ufficialmente stabilite dalla stessa, ovvero a quelle appositamente emanate a carico del personale della Ditta. La Ditta aggiudicataria ed il suo personale dovranno mantenere il massimo riserbo circa le informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio, sia che siano riferite all'organizzazione e alle attività dell'A.S.L. AL che ai pazienti.

47.3 Trattamento dei lavoratori

Ai sensi dell'art. 30, comma 4, del d.lgs. 50/2016, a tutti i lavoratori che si trovano o troveranno ad operare nel servizio o nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale di miglior favore in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, senza deroghe comprese quelle derivanti da delibere societarie/assembleari nel caso delle cooperative, con riferimento alla qualifica corrispondente e alle mansioni svolte. In caso di aggiudicazione a cooperative, quanto sopra dovrà essere applicato integralmente anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. La Ditta aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi

oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro. Per le inadempienze di cui sopra il Committente si riserva inoltre di escutere il deposito cauzionale definitivo previsto dal presente capitolato speciale. Entro 30 giorni dall'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà produrre al Committente copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 26.05.1997 n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente l'Appaltatore dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro 30 giorni dal loro verificarsi. Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di € 500,00 che sarà applicata dal Committente a suo insindacabile giudizio. La Ditta aggiudicataria dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente la documentazione che comprovi la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento, delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. L'Amministrazione si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni.

47.4 Rappresentante della Ditta

La Ditta aggiudicataria dovrà indicare il Responsabile di servizio che dovrà essere notificato all'A.S.L. AL prima dell'inizio del servizio, con funzioni di supervisione e controllo, che abbia la facoltà ed i mezzi per intervenire nell'adempimento degli oneri contrattuali. Il Responsabile di servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'Appaltatore stesso. Il Responsabile di servizio deve essere comunque facilmente rintracciabile in ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, mediante telefono cellulare fornito a proprie spese dalla Ditta aggiudicataria. Esso dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dall'A.S.L. AL per il controllo dell'andamento dei servizi. In ogni caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la ditta dovrà comunicare il nominativo di un sostituto.

47.5 Sicurezza sul lavoro

E' fatto obbligo all'Impresa il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare si ricorda il Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'art. 1 della Legge 03.08.2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). La Ditta aggiudicataria dovrà fornire gli operatori di tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza alla normativa vigente.

47.6 Formazione ed aggiornamento

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare ai propri dipendenti una adeguata e scrupolosa formazione ed un aggiornamento professionale periodico, con momenti comuni sulle seguenti tematiche:

- bisogni relazionali dei pazienti;
- la comunicazione e le attività occupazionali;
- funzione dei protocolli assistenziali in un processo assistenziale mirato alla flessibilità e alla personalizzazione;
- comunicazione corretta fra gli operatori;
- rapporto con i familiari;
- la qualità dell'assistenza;
- lavorare in gruppo.

47.7 Disposizioni sanitarie

Il personale della Ditta aggiudicataria deve essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal Medico Competente della ditta stessa, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.. Il personale dovrà essere sottoposto, a cura e

spese della Ditta aggiudicataria, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici, alle vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore, e a tutti i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente. In ogni momento l'A.S.L. AL potrà disporre l'accertamento del possesso da parte del personale addetto al servizio del certificato di idoneità lavorativa da parte del medico competente della ditta.

47.8 Segreto d'ufficio

Il dipendente della Ditta aggiudicataria dovrà mantenere il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dei reparti o dell'A.S.L. delle quali abbia avuto notizia durante lo svolgimento del servizio.

ART. 48 CERTIFICAZIONI

La Ditta aggiudicataria dovranno provvedere a propria cura e spese all'acquisizione di tutte le certificazioni previste dalle vigenti norme e della relativa agibilità dei locali qualora necessarie, ivi compreso il Certificato di Prevenzione incendi, che dovrà essere rinnovato ed aggiornato. Copia di tutte le autorizzazioni e certificazioni dei lavori di adeguamento realizzati devono essere consegnate alla S.C. Tecnico dell'A.S.L. AL.

ART. 49 CONTROLLI

L'A.S.L. AL si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la qualità delle prestazioni contrattuali, il personale addetto, i servizi assicurati agli Ospiti delle residenze, l'osservanza di quanto disposto nel presente Capitolato nonché la conformità al progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria. L'Amministrazione dell'A.S.L., tramite le persone preposte, potrà controllare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, l'esecuzione e le modalità dei lavori nonché effettuare periodiche verifiche sulle attrezzature, impianti, prodotti e personale utilizzati dalla Ditta aggiudicataria, al fine di accertare se vi sia o meno rispondenza alle clausole contrattuali. E' fatta salva la facoltà della A.S.L. AL di richiedere alla Ditta aggiudicataria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti indicati ai precedenti articoli, ivi comprese le probatorie dei versamenti contributivi e la fotocopia del registro delle presenze indicanti nominativi e turni di lavoro svolto dal personale. Resta fermo il controllo svolto dalle commissioni di vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

ART. 50 ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Le prestazioni di cui al presente Capitolato Speciale poste a totale carico della Ditta aggiudicataria che vi provvederà con propria organizzazione, personale, esclusiva responsabilità e rischio contrattuale, sono in riassunto le seguenti:

per quanto attiene il personale:

- organizzazione del personale dipendente;
- gestione normativa ed economica del personale utilizzato;

per quanto attinente la gestione:

- mantenimento degli standards qualitativi dell'accreditamento in coerenza con quanto stabilito dalla D.G.R. 25 – 12129 del 14.09.2009 e s.m.i.;
- servizio di ristorazione, consistente nell'organizzazione della giornata alimentare dell'Ospite in tutte le sue fasi e nella sequenze della filiera alimentare;
- fornitura dei servizi da tavola;
- fornitura della biancheria piana e confezionata necessaria agli ospiti della struttura ed il reintegro della stessa;
- approvvigionamento e stoccaggio delle materie prime e degli ingredienti di cucina;
- preparazione, cottura, distribuzione e somministrazione del vitto;
- acquisto dei materiali di consumo per la pulizia e per la ordinaria manutenzione delle attrezzature e dei locali in uso e loro impiego;
- spese per il corredo necessario al personale utilizzato;

- mantenimento degli ospiti ed attività;
- pulizia dei locali nella loro totalità, materiali di consumo compreso il materiale per l'igiene e la pulizia personale dell'ospite, nonché servizi di derattizzazione, deblattizzazione e disinfezione comprensivi di attrezzature, materiali, prodotti;
- lavanderia, stireria, guardaroba, fornitura biancheria piana, cerata e tovagliato necessario alla somministrazione dei pasti;
- servizi amministrativi diversi così come indicato al corrispondente articolo del presente Capitolato;
- organizzazione e gestione della prevenzione e sicurezza antincendio, comprensiva della realizzazione dei piani di emergenza ed evacuazione, squadre di primo intervento (con eventuali attestati di idoneità tecnica per struttura a rischio elevato), armadi ed attrezzature per le citate squadre, eventuali barella per evacuazione, ecc.
- servizi di giardinaggio e manutenzione aree verdi comprensivi di attrezzature, materiali, prodotti;
- altri servizi complementari
- la corretta conservazione dei farmaci e dei presidi sanitari; eventuali carenze o disservizi dipendenti dalle attività e forniture di cui sopra e non riconducibili alle responsabilità del gestore, dovranno tempestivamente essere segnalati all'Ente appaltante in modo che si possa provvedere immediatamente alla loro eliminazione. L'esigenza di integrazione o la sostituzione del materiale messo a disposizione dovrà essere documentato da specifica richiesta dall'Ente appaltante che nel caso di accertata incuria provvederà a rivalsa sull'aggiudicatario

per quanto attiene le spese e i carichi fiscali:

- imposte fiscali e tasse derivanti dall'assunzione dell'appalto;
- oneri per l'allontanamento dei rifiuti derivanti dall'esecuzione dei servizi;
- tutte le spese comunque derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;
- tutte le spese relative al contratto ed alla gara di appalto per l'affidamento del servizio di che trattasi;
- oneri derivanti dalle richieste coperture assicurative;

La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal D.P.R. 14.01.97 e dalla normativa regionale, nonché ai requisiti in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti ed in particolare:

- adeguamenti riguardanti attrezzature eventualmente necessarie in seguito a disposizioni Legislative o a Direttive Nazionali e/o Regionali, ivi incluso l'obbligo del costante mantenimento dei locali ai livelli di sicurezza previsti dalle vigenti leggi, specie per impianti ed attrezzature (Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81);
- la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la valutazione dei rischi lavorativi e la stesura del relativo documento di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81;
- la stesura e l'applicazione operativa del Piano di Emergenza ed Evacuazione di cui al punto B3 della Circolare del Ministero degli Interni 29.08.1995 n. P1564/4146;
- la nomina della squadra di emergenza;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori; a tal fine la Ditta aggiudicataria dovrà predisporre specifico programma relativo a questi aspetti;
- l'installazione delle attrezzature mobili di estinzione, della cartellonistica di avviso e prescrizione e delle attrezzature antincendio di primo intervento unitamente alla loro corretta manutenzione periodica
- quant'altro previsto dalla vigente normativa in materia;
- l'istanza di concessione del Certificato di Prevenzione Incendi, previsto dalla vigente normativa in materia

Sono inoltre a carico della Ditta aggiudicataria le seguenti spese generali e materiali di consumo comprendenti:

- spese postali
- spese telefoniche
- formazione ed aggiornamento del personale
- imposte e tasse
- fornitura dell'energia elettrica compresi gli oneri necessari per la stipulazione del relativo contratto
- fornitura di gas per uso domestico e per riscaldamento compresi gli oneri necessari per la stipulazione del relativo contratto
- alla fornitura dell'acqua calda e fredda compresi gli oneri necessari per la stipulazione del relativo contratto
- riscaldamento dei locali
- trasporti, intendendo tali prestazioni quelle direttamente connesse alla gestione del servizio e con esclusione dell'eventuale trasporto degli ospiti come indicato al precedente art. 23 del presente capitolato speciale
- stampati e cancelleria
- abbonamenti, elaborazione dati, tesoreria, spese tecniche e legali, animazione e tempo libero, culto
- raccolta dei rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani e loro conferimento negli appositi raccoglitori situati nelle vicinanze della Residenza assistenziale
- raccolta e smaltimento, a norma di legge, dei rifiuti speciali: tale servizio potrà essere espletato dalla Ditta aggiudicataria anche indirettamente
- trattamento acque e manutenzione eventuali impianti di condizionamento
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili, arredi ed attrezzature di proprietà dell'ASL concesse in uso gratuito

La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dalla normativa vigente nazionale e regionale, nonché dei requisiti in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti.

Inoltre il Fornitore è tenuto:

- ad attuare gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 (es: valutazione di rischi, piani di emergenza o di evacuazione, designazione addetti all'emergenza, nomina RSP e medico competente, informazione, turnazione, addestramento del lavoratori, ecc);
- all'installazione delle attrezzature mobili di estinzione, della cartellonistica di avviso e prescrizione e delle attrezzature antincendio di primo intervento unitamente alla loro corretta manutenzione periodica;
- a quant'altro previsto dalla vigente normativa in materia.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, entro 90 giorni dall'aggiudicazione, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (piano di emergenza ed evacuazione della struttura). La Ditta aggiudicataria inoltre si impegna a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informando l'A.S.L. AL.

Rimangono a carico dell'A.S.L. i seguenti oneri relativi:

- il pagamento delle rette sanitarie rispetto agli ospiti convenzionati della struttura;

- la fornitura di farmaci, secondo la D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 della Regione Piemonte, e presidi sanitari con particolare riguardo agli ausili inseriti nell'elenco n. 2 del Regolamento per le prestazioni di assistenza protesica di cui al D.M. n. 332/1999.
- gli oneri conseguenti al trasferimento in ambulanza degli ospiti convenzionati regolamentati secondo quanto previsto da D.G.R. 45-4248 del 30-07-2012.

Rientra poi nella libera iniziativa dell'ospite richiedere altre eventuali prestazioni sanitarie specialistiche a pagamento: l'eventuale trasporto per queste ultime è a carico dell'ospite stesso.

ART. 51 RESPONSABILITA' E ONERI ASSICURATIVI

La Ditta aggiudicataria è custode dei locali ad essa assegnati e di tutto quanto in essi è contenuto anche di proprietà dell'A.S.L. AL. Esse rispondono direttamente ed interamente di ogni danno che, per fatto proprio e del personale addetto, possa derivare all'Azienda ed a terzi. Esonera altresì l'Azienda per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti dell'Azienda, in conseguenza anche di furti. La Ditta aggiudicataria è altresì responsabile di ogni danno arrecato agli ospiti, all'ASL od a terzi nell'espletamento dei servizi rimanendo pertanto sollevata l'A.S.L. AL da ogni pretesa risarcitoria. In particolare, dovranno provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione o alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati e saranno inoltre tenuti responsabili della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne potranno derivare ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile. La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre rispondere di qualunque danno che potesse derivare in conseguenza della cattiva esecuzione dell'appalto e qualora queste non dovessero provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'A.S.L. AL provvederà direttamente a danno della Ditta medesima, trattenendo la spesa sul deposito cauzionale definitivo o sull'importo sulle fatture in pagamento.

Ciascuna Ditta aggiudicataria provvederà a stipulare a proprie spese le seguenti polizze assicurative:

1) POLIZZA INCENDIO

La polizza dovrà garantire l'A.S.L. AL, con rinuncia alla rivalsa verso lo stesso, per danni derivanti da incendio, fulmine, scoppio, esplosione ad impianti ed attrezzature dell'Ente stesso compresi atti dolosi/o, colposi/o di terzi o dipendenti sia dell'Ente che del Gestore, con almeno Euro 1.500.000,00 per il rischio locativo.

2) POLIZZA R.C.T. / R.C.O.

La polizza dovrà garantire verso terzi relativamente alla conduzione dei locali, degli impianti e di macchine e attrezzature affidate al Gestore, oltre alla responsabilità per la somministrazione di prodotti alimentari, con un massimale unico minimo di Euro 3.000.000,00 e dare garanzia verso i dipendenti del Gestore stesso e dell'Ente appaltante e/o terzi per un massimale congruo.

3) POLIZZA GUASTI MACCHINE

La polizza sarà "all-risk" su valore di Euro 500.000,00 per impianti e macchinari in uso al gestore, compresi i danni causati da dipendenti anche dell'Ente e con rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente stesso.

Nei contratti assicurativi sopra elencati salvo il punto 3) dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore della Stazione Appaltante. Ogni documento relativo alle polizze di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all'A.S.L. AL.

ART. 52 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

52.1 CLAUSOLA RISOLUTIVA

Qualora il servizio reso dal soggetto affidatario risultasse inadeguato, l'A.S.L. AL formulerà i propri rilievi scritti la cui mancata ottemperanza potrà determinare la risoluzione del contratto per

inadempienza. Le prestazioni e/o le modalità di adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione contrattuale sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- 1) per una delle cause prescritte dall'art. 176 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- 2) per revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura disposta dall'organo competente ai sensi della normativa regionale vigente;
- 3) mancata attivazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
- 4) mancata esecuzione, anche parziale, dei lavori di sistemazione e di mantenimento degli immobili, con riguardo al cronoprogramma;
- 5) mancato rispetto degli standard qualitativi del servizio previsti dal presente Capitolato Speciale e dalla normativa regionale di riferimento;
- 6) mancata corresponsione nei confronti dell'A.S.L. AL del canone offerto in sede di gara nei termini previsti;
- 7) reiterata sospensione anche parziale, dei servizi agli utenti, esclusi i casi di forza maggiore, debitamente comprovati;
- 8) abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e/o frequenza, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- 9) stato di insolvenza della Ditta aggiudicataria o frode accertata del medesimo;
- 10) appalto di lavori, di servizi e di forniture, senza esplicita autorizzazione da parte dell'amministrazione concedente;
- 11) inottemperanza agli obblighi assicurativi, contributivi e retributivi previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato;
- 12) ogni qualsiasi danno grave cagionato a persone o cose.

Verificandosi anche solo una delle predette fattispecie, l'A.S.L. AL contesterà mediante lettera raccomandata A.R. le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

52.2 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) mancato reintegro della cauzione parzialmente o totalmente eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda;
- b) qualora si verificano le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- c) qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle Poste Italiane Spa, o senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Il contratto cesserà inoltre la sua efficacia nei seguenti casi:

- 1) qualora si verificano gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali reiterate violazioni degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale e violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro;
- 2) in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
- 3) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- 4) allorchè si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto;
- 5) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

- 6) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell'affidatario, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- 7) qualora la Ditta aggiudicataria non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'A.S.L. AL di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano la corretta esecuzione del contratto di concessione e dei relativi obblighi nei termini prescritti;
- 8) per gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel presente Capitolato Speciale
- 9) qualora la Ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- 10) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto.

L'eventuale risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'impresa aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione del contratto comporta la perdita immediata del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l'Azienda sanitaria deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'eventuale affidamento del servizio ad altro soggetto. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto nell'A.S.L. AL di affidare a terzi i servizi, in danno dell'impresa aggiudicataria inadempiente. L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta aggiudicataria inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi. Alla Ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'A.S.L. AL rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'impresa aggiudicataria, senza pregiudizio dei diritti dell'A.S.L. AL sui beni della Ditta aggiudicataria. Nel caso di minor spesa nulla compete all'impresa aggiudicataria inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

ART. 53 CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE, PENALITÀ

53.1 Abusi e deficienze dell'appaltatore:

poiché la gestione contemplata nel presente Capitolato Speciale è da ritenersi di pubblica utilità, la Ditta aggiudicataria non può per nessuna ragione sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito o eseguirlo in ritardo. Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'A.S.L. AL ha facoltà di ordinarne l'esecuzione d'ufficio (nei termini e modi che riterrà opportuno e a spese della Ditta) di quelle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio e cioè qualora la Ditta appositamente diffidata non ottemperi agli obblighi assunti. La Ditta aggiudicataria incorrono nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza o negligenza. L'ammontare della penale varia a seconda della gravità dell'inadempienza accertata da un minimo di EURO 250,00= ad un massimo di EURO 2.500,00=, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione. Verificandosi due volte detti abusi, o deficienze oggetto di contestazione scritta, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'A.S.L. con addebito dei danni conseguenti alla Ditta aggiudicataria.

53.2 Scioperi e cause di forza maggiore:

La Ditta aggiudicataria sarà obbligata a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 15.06.1990 n. 146, come modificata ed integrata anche dalla legge 11.04.2000 n. 83, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché la determinazione di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge, rientrando la presente concessione di servizi nell'ambito dei servizi pubblici essenziali e per nessuna ragione possono essere sospese o interrotte.

53.3 Disdetta del contratto da parte della Ditta o abbandono di uno o più servizi:

Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'A.S.L. AL, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà alla Ditta inadempiente l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altre Ditte e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta in sede di liquidazione dalle fatture in scadenza. L'A.S.L. AL ha facoltà di esercitare i diritti indicati al presente articolo e al precedente art. 52 senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la Ditta aggiudicataria rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.

TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART. 54 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 136

La fornitura oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione della presente fornitura siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata la Ditta aggiudicataria si impegna all'atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a) a comunicare a questa A.S.L., **entro il termine di sette giorni** dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di esso;
- b) a notificare all'A.S.L. AL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.
- c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall'art. 3 9° comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata all'A.S.L. AL..

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

ART. 55 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

L'appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici.

ART. 56 INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196

I dati identificativi delle parti contraenti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali all'esercizio dei diritti e dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell'esecuzione del Capitolato. I dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti legali e tecnici, a società che operano nell'ambito del commercio di hardware e software per elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, ed in particolare ha il diritto di:

a) richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento:

la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;

b) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

c) opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali.

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte.

ART. 57 PAGAMENTO DELLA FORNITURA

Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell'art. 4 2° comma del Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture dovranno essere presentate in modalità elettronica come prescritto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 e s.m.i. e la loro trasmissione dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con decreto ministeriale 03.04.2013 n. 55 e s.m.i.. I dati necessari per l'invio della fattura elettronica saranno comunicati successivamente all'aggiudicatario. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.10.2001 n. 231, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'Impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 del Codice Civile, impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte della stazione appaltante.

ART. 58 FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita della garanzia provvisoria e del servizio aggiudicato senza necessità di pronuncia giudiziaria.

ART. 59 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi di lui soltanto se la Stazione Appaltante ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito della Stazione Appaltante. in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di fornitura, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

ART. 60 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 oltre che nel Codice Civile.

ART. 61 CONTRASTO DI NORMATIVE

Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo schema di offerta.

ART. 62 NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale. L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico dell'A.S.L.. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati specificatamente tutti gli articoli contenuti nel presente documento.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE**